



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di TORINO

Dott.ssa ANNA CARLOTTA TEDESCHI

ha pronunciato nel procedimento **R. G. n. 14263-21**

SENTENZA

CARROZZERIA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. MARCO PALERMITI
e dall' Avv. GIULIA PELLEGRINI

Attrice

contro

**INSURANCE JOINT-STOCK COMPANY DALLOBOGG LIFE &
HEALTH (CF 05032630963)**, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti
dall'Avv. [REDACTED]

Convenuta

e contro

LI [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Convenuto contumace

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti

parte attrice: note conclusive, da intendersi qui integralmente trascritte

parte convenuta: note conclusive, da intendersi qui integralmente trascritte

parte convenuta contumace: nessuna conclusione.

Motivi della decisione

Si omette lo svolgimento del processo in ossequio all'art. 132, c. 2 n. 4) c.p.c., con prima udienza fissata dal S.I.G.P. (Sistema Informatico Giudice di Pace) il **29.04.2022**.

Esponava l'attrice, cessionaria del credito di F. [redacted] proprietario del veicolo RENAULT CLIO tg. [redacted] assicurato r.c. con la VERTI S.p.A., che riportava danni materiali nel sinistro del 18.05.2021, ore 15:00 in Torino, c. Lombardia causati dal veicolo FIAT MAREA tg. [redacted] P di proprietà e condotto da L. [redacted], che lo urtava in retromarcia per uscire ivi da un parcheggio, come da CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, quantificati in € 3.500,00 come da ricevuta fiscale, oltre € 150,00 per fermo tecnico. Denunciato il sinistro, ne domandava il risarcimento ex artt. 145 e 148, c. 5 D. Lgs n. 209/05 altresì alla Assicurazione convenuta, con PEC del 25.05.2020, che aperto un sinistro al n. 19032107912, incaricava il tecnico fiduciario, perito BELLE' di periziare il veicolo attoreo, senza riscontro favorevole. Assumeva la deducente la responsabilità dell'occorso per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo antagonista, domandandone la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti tutti, siccome quantificati e pronunce consequenziali.

Costituendosi in giudizio, la Compagnia convenuta contestava in fatto ed in diritto la pretesa attorea azionata, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attorea e la propria passiva, domandandone declaratoria di nullità del contratto di cessione, la nullità della citazione ex art. 163, n. 3, 4 e 5 c.p.c. e nel merito l'infondatezza delle domande attoree, contestando la copertura assicurativa, la dinamica del sinistro dedotta dall'attrice alla luce delle risultanze istruttorie stragiudiziali, viepiù stante la pregressa sinistrosità del responsabile civile, la nullità della cessione del credito, nonché ex art. 2054, c. 2 c.c. e nel

quantum debeatur, in riferimento alla stima peritale di € 2.457,32 in riferimento al valore commerciale del veicolo attoreo, pari ad € 2.400,00 alla data del sinistro, domandando nel merito il rigetto delle avversarie domande, in via gradata la condanna nel 50% ex art. 2054, c. 2 c.c. e pronunce consequenziali.

In via preliminare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva della convenuta Assicurazione, enunciata sub 1. dalla convenuta, che si duole di non esserne stata notiziata preventivamente e debitamente, l'attrice ne comprova documentalmente la notifica (doc. 2 parte attrice).

L'eccezione è infondata e va respinta.

In via preliminare, in ordine alla carenza di legittimazione attiva, enunciata sub 2. ex art. 1262 c.c., si osserva che la cessione del credito risarcitorio è contratto consensuale (C.C. n. 2746/2007) e traslativo con effetto immediato o differito, il cui effetto si produce al momento della venuta ad esistenza in capo al cedente, attraverso il quale il cessionario subentra poi nella sua stessa posizione, sia di fatto che processuale; è altresì a causa variabile, alla stregua degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti ed altresì presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito ovvero un diritto futuro, purché determinato o determinabile; nonché con riferimento alla sentenza, già cennata C.C., Sez. III, n. 22601/2013, posto che la cessione si perfeziona con il mero accordo tra cedente e cessionario, mentre l'adesione del terzo ha efficacia meramente ricognitiva del negozio perfezionatosi (Cfr. CC. Sez. U. n. 1244/1963, n. 3004/1973) ex art. 1264 c.c., è a tal fine sufficiente una raccomandata (C.C. 2636/2013) ovvero un telegramma (C.C. n. 20144/2005) e non da ultimo, l'atto di citazione stesso (C.C. 13691/2012, Sez. II n. 18016/2018), in ossequio alla libera cedibilità del credito ex art. 1260 c.c. (doc. 2 e 6 – parte attrice). Sotto questo profilo, il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo

di natura strettamente personale, né sussistendone uno specifico divieto normativo; per l'effetto, in forza del negozio di cessione, nella fattispecie perfezionatosi tra l'attrice ed il () o (doc. 4 parte attrice), la cessionaria attrice deve ritenersi legittimata ad esercitare l'azione ex artt. 145 e 148 D. Lgs. n. 209/ 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista (C.C. n. 16383/2006, n. 51/2012, n. 11095/2009, n. 14887/2019, n. 22726/19 e Ord. Sez. VI- 3, n. 8869/2021).

L'eccezione è infondata e va respinta.

L'eccezione sub 3. Afferisce nella fattispecie (pag. 5 di comparsa, terzo cpv.) alla sola mancata indicazione dei testimoni, sempre vagliabile officiosamente come inammissibile dal giudice adito ex art. 135 c. 3 ter cod. ass.

Le domande attoree devono dunque ritenersi altresì procedibili (doc. 2 parte attrice).

In ordine all'eccezione preliminare sub 4. di comparsa, si osserva che nel rito di cognizione ordinario avanti il giudice di pace, la citazione deve contenere l'indicazione del giudice, delle parti, l'esposizione dei fatti e l'oggetto della domanda, gli altri elementi di cui all'art. art. 163 c.p.c. non sono necessari (C.C. Sez. III, sentenza n. 7448/2001).

L'eccezione è infondata e va respinta.

In ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa, enunciata dalla convenuta sub 5. di comparsa, rileva la produzione documentale attorea, comprovante la stessa **ab origine** (docc. 9 e 10 parte attrice).

In ordine al profilo dell'eccezione medesima, enunciata dalla convenuta sub 6. Di comparsa in comparsa di costituzione e risposta, per violazione degli artt. 106 e 107 T.U.B. e degli artt. 3, 9 DM. n. 29/2009 (G.U. n. 78/2009), si osserva che la cessione è strumento definito "ancillare" dalla Suprema Corte con sentenza C.C.

n. 22828/2012 rispetto ad interessi prevalenti, di specie dell'artigiano, per ottenere il pagamento della riparazione effettuata e del cedente di vedere svolto da un terzo la complessa attività di valutazione del danno, di assistenza stragiudiziale a fini risarcitori all'esito dell'accertamento della dinamica del sinistro, che costituisce la causa concreta, effettiva del contratto. Tanto meno non è ravvisabile quale prezzo il vantaggio commerciale dell'officina artigiana nell'ottenere un debitore solvibile da cui pretendere il pagamento delle riparazioni svolte, altresì per interessi e rivalutazione monetaria, che non lo costituiscono di per sé, in quanto il risarcimento ha natura di debito di valore, senza possibile riferimento a specifica contrattuale. Ad ogni buon conto, con sentenza **C.C. n. 21765/2019**, la Suprema Corte affermava come *ius receptum* la libera cedibilità a terzi ex art. 1260 c.c. e ss. del credito risarcitorio aquiliano da sinistro stradale, quale diritto patrimoniale pienamente disponibile da parte del titolare cedente, per il quale il cessionario può domandarne il pagamento nei confronti del debitore ceduto ex art. 144 – 149 D. Lgs. n. 209/2005 in difetto di espresso divieto normativo di trasferimento di tale credito e dei relativi accessori ex art. 1263 c.c. comprese le azioni giudiziarie, contestualmente pronunciando che la cessione medesima **non implica affatto** lo svolgimento di un'attività finanziaria, suscettibile di autorizzazione ex art. 106 TUB e che per l'effetto, non può ritenersi nullo il contratto de quo, anzi legittimo, efficace ed opponibile ai terzi. Il legislatore con **l'art. 149 bis D. Lgs. n. 209/2005 introdotto con L. n. 124/2017,** in recepimento della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, abbia espressamente previsto il diritto del cessionario di un credito risarcitorio a subentrare nella stessa posizione del danneggiato, esercitandone tutti i diritti correlati alla posizione del cedente, proprio nell'ottica della normativa della RC auto di garantire un pronto risarcimento al danneggiato e del responsabile ad

essere manlevato dalla propria Assicurazione, obbligatoria per legge.

Nel merito, In ordine all'an, la pacifica verifica del sinistro e la responsabilità nella causazione del medesimo, dedotte da parte attrice, sono altresì comprovate documentalmente ex artt. 2697, c. 1 c.c. e 143 cod. ass., norma che prevede: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.". Con sentenza C.C. Sez. Un. n. 10311/06 e Sez. U, n. 16376/10, la Suprema Corte stabiliva che, in detta ipotesi, sono applicabili gli artt. 2733, c. 3 e 2735 c.c. e che, se sottoscritto da entrambe le parti, il modulo CAI "a doppia firma" (doc. 2 parte attrice e doc. 4 parte convenuta) ingenera una presunzione *iuris tantum*, valevole nei confronti dell'assicuratore, sempre liberamente apprezzabile dal giudice (C.C. n. 3567/13) e superabile fornendone prova contraria, ricorrendo ad altra presunzione ovvero in ragioni di altre risultanze di causa.

Secondo consolidata giurisprudenza legittimità (*ex multis*, C.C. 16.5.2008, n. 12444), nel caso di collisione tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, c. 2 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente del veicolo antagonista si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (C.C. n. 2864/2020). La convenuta Assicurazione, che gradatamente a precisazione delle conclusioni richiama l'art. 2054, c. 2 c.c., nulla allega e comprova sotto questo ultimo profilo, che consenta di disaminare favorevolmente la condotta di guida del conducente del veicolo antagonista come lecita, che dunque non può ritenersi

come tale, neppure in via presuntiva.

La causa è di natura documentale e qui si richiama l'Ordinanza istruttoria del 12.05.2023, in atti, che si conferma, vieppiù in ragione dell'assenza d'indicazione di testimoni neppure sul CAI alla voce :”testimoni”, nè successivamente in corso di causa.

In ordine al nesso causale, si osserva che l'attrice produceva *venti fotografie* del veicolo danneggiato (docc. 8 parte attrice); non così controparte convenuta, *ut supra*, che non ne produceva alcuna, né sono allegate alla perizia (doc. 3 parte convenuta), tantomeno produceva perizia di **riscontro** del veicolo antagonista Fiat Marea tg. ? *ut supra seppur prevista dal fiduciario* (doc. 3 parte resistente, pag. 2/2 –“**Seguirà perizia di riscontro**).

La convenuta non offra prova liberatoria alcuna, disaminabile in causa sulla compatibilità e/o coerenza dei danni. Inoltre, sulla perizia stragiudiziale convenuta (doc. 3 parte convenuta) compare la voce “**Coerenza del danno - SI**” (in alto, a destra in epigrafe a pag. 1/2). Non sussiste agli atti, infine, allegazione tecnico difensiva convenuta alcuna, che in ordine alla compatibilità, ne consenta l'esclusione e per l'effetto è irrilevante la contestata sinistrosità a carico del

Le risultanze istruttorie consentono l'applicazione dell'art. 232 c.p.c., non essendo comparso il convenuto contumace litisconsorte a rendere l'interpello formale.

Non si condividono poi le conclusioni del CTU Ing. Cantali Rappato, da cui ci si discosta integralmente, che, come da n. 1, non verificava direttamente il veicolo attoreo, procedendo ad accertamenti documentali, altresì senza provvedere ad una ricostruzione cinematico comparativa scientifica, in oggetto al quesito n. 2 con metodologia scientifica (comparazione di figurini o similari), di fatto non

rispondendo.

In ordine al *quantum*, riduttivamente e consequenzialmente il CTU altresì ometteva di rispondere, senza effettiva motivazione, a cui si ritiene in ogni caso esser stato tenuto.

Ad ogni buon conto, la fattura attorea, intestata al cedente, è genericamente redatta ovvero senza alcun dettaglio di costi in riferimento ad un preventivo, assente agli atti, con totale di € **2.868,85**, oltre IVA, mentre la stima peritale del convenuto fiduciario è di € **2.457,32** oltre IVA (doc. 3 parte convenuta).

Si ritiene dunque riconoscibile detto ultimo importo, di poco inferiore alla pretesa attorea, ricomprensivo di fermo tecnico, in difetto di precisa indicazione *ut supra* delle ore di manodopera, del loro costo orario per attività svolta, né di attività di sostituzione o riparazione meccanica o del costo smaltimento rifiuti.

In punto antieconomicità della riparazione, la mera indicazione peritale del fiduciario convenuto in sede stragiudiziale è del tutto generica e valutativa (doc. 3 parte convenuta, pag. 2/2, “Riparazione antieconomica”), in quanto non puntualmente riferita alla tipologia del veicolo attoreo, alla data d’immatricolazione, al modello all’allestimento etc., né ad un mercuriale commerciale e dunque, è priva di valore probatorio o indiziario, non emergendo ex art. 2058, c. 2 c.c. che il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo attoreo alla data del sinistro (Cass. civ., Sez. III n. 10686/23).

L’eccezione, del tutto genericamente enunciata dalla convenuta a pag. 14 ultimo cpv. di comparsa, va dunque respinta, in quanto infondata.

In punto spese stragiudiziali, la domanda attorea è fondata, in quanto prospettata in via risarcitoria. Le spese sostenute nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla L. n. 669/1990 e successive modifiche, divengono una componente del danno da liquidarsi sotto forma di spese vive o giudiziali (C.C. n. 2275/2006, n. 997/2010, Sez. U. n. 16990/17, n. 14444/21).

In ragione di quanto sopra, le domande attoree sono accoglibili ed i convenuti vanno condannati in solido al ristoro dei danni lamentati dall'attrice nell'importo sopra liquidato, oltre ad interessi legali dal fatto al saldo ed altresì, ex art. 1284, c. 4 c.c. a far data della notifica della domanda con citazione (C.C. n. 61/23), applicabili anche in fattispecie di obbligazione da fatto illecito, la cui ratio è di contenere gli effetti negativi dei processi civili; oltre a rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, la cui liquidazione è concessa all'attualità (C.C. n. 14202/04).

Le spese seguono la soccombenza ex artt. 91 c.p.c. e vengono liquidate ex art. 4, cc. 1 e 2 DM. n. 55/14, Tabelle parametri forensi D.M. 147/2022, n. 1 G.d.P. per valore da € 1.110,000 ad € 5.600,00 per fase processuale e secondo il *disputatum* (C.C. Sez. II, n. 3996/2010 e n. 226/2011) e pertanto, nei valori medi tabellari:

fase di studio	€	236,00
fase introduttiva	€	252,00
fase istruttoria	€	352,00
fase decisionale	€	425,00
Totale	€	1.265,00

per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nel 15 % ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/14, oltre esposti in € **134,50** oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nel 15 % ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/14 e così, sono altresì riconoscibili le spese di negoziazione assistita obbligatoria *ex lege* nella fattispecie *de qua*, svolta nelle fasi di attivazione e di negoziazione ai sensi della Tabella parametri

forensi D.M. n. 147/22, n. 25 bis e così, assente notula ancorchè pro forma liquidabili in € **326,60**, oltre oneri di legge tutti dovuti, così nel totale di € **414,39**. Sono riconoscibili fra gli esposti le spese di CTP, indispensabili per l'attrice per il radicamento del giudizio al fine di poter far valere il proprio diritto (Tribunale Torino, sez. IV, Gi dott. MORONI , sentenza n. 2895/2024), però non documentate in atti sul PST con fattura di pagamento o pro forma e dunque, non si ritengono liquidabili.

Si pongono definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto del 15.02.2024, in atti.

In ordine alla domanda attorea ex art. 96, c. 3 c.p.c., alla luce della perduranza del processo instaurato avanti quest'Ufficio nel 2021 e della assenza di offerta stragiudiziale e/o di rifiuto motivato ex lege, nonché in corso di causa, ai sensi dell'art. 116, c. 2 c.p.c., si liquidano € **1.500,00** ex art. 96, c. 4 c.p.c., norma vigente alla data della presente pronuncia, in favore della Cassa ammende.

È applicabile il disposto ex art. 148, c. 10 codice Assicurazioni, con trasmissione della sentenza all'IVASS *ex lege*, stante la mancata formulazione d'offerta stragiudiziale all'esito dell'integrazione documentale attorea ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, così decide:

Accertata e dichiarata la piena responsabilità del convenuto litisconsorte necessario nella causazione del sinistro *de qua* L. _____,

Nel merito, Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni lamentati dall'attore, che si liquidano in complessivi residui dovuti € **2.457,32 oltre IVA**, oltre interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria, in € 437,74 *omnia* per spese stragiudiziali, con distrazione ex art. 93 ai Procuratori attorei.

Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € 1.265,00 per compensi, in € 134,50 per esposti, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali 15% ed in € 488,00 complessivi per spese di CTP ed in € 414,39, oltre oneri di legge tutti dovuti, per spese di negoziazione assistita forense.

Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto in atti.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento di € 1.500,00 ex art. 96, c. 4 c.p.c. in favore della Cassa ammende.

Si dispone la trasmissione della sentenza all'IVASS ex art. 148, c. 10 cod. ass.ni.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in TORINO il 04-09-2024

Il Giudice di Pace

Dott. ANNA CARLOTTA TEDESCHI